



Allegati n.

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola" – orientamento su aspetti applicativi della norma regionale.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 17 aprile 2012, si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

A) Quesito: IAP in ZONA SVANTAGGIATA

Il monte ore per raggiungere il requisito del tempo di lavoro è dimezzato nel caso in cui l'azienda ricada in zona svantaggiata. Si chiede con che criterio valutare tale requisito, nell'ipotesi (che non appare affatto remota) di un apicoltore con UTE costituita formalmente in zona svantaggiata ma senza terreni in conduzione, che si sposta liberamente sul territorio, con la possibilità di agire sia all'interno che all'esterno di zone svantaggiate.

RISPOSTA

Per le modalità di applicazione della riduzione al 25% dei requisiti di tempo lavoro e reddito come previsto sia dalla norma nazionale (D. Lgs. 99/2004) che regionale (L.R. 45/2007) si rinvia a quanto stabilito al punto 2 "Requisiti del tempo di lavoro" dell'Allegato A del regolamento attuativo approvato con D.P.G.R n. 6/2008 che recita "nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa comunitaria, con la riduzione alla percentuale del 25 per cento potrà apprezzarsi un tempo di lavoro che sia complessivamente pari o superiore a 432 ore. In tal caso è necessario che l'UTE dell'azienda, individuata ai sensi delle disposizioni applicative in materia di anagrafe regionale delle aziende agricole, ricada nella zona svantaggiata".

B) Quesito: ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE

Si chiede come sia da valutare il termine commercializzazione ai fini della attribuzione della maggiorazione del 20% (calcolata sul valore indicato per la produzione) prevista per la commercializzazione dalle tabelle parametriche comprese nell'Allegato A della DPGR 46/R del 2004. Si prenda ad esempio la Tabella A - Coltivazione (per analogia il ragionamento può comunque essere esteso alle altre tabelle), per la quale c'è una nota che specifica come i valori per la commercializzazione possano essere attribuiti nel caso in cui l'imprenditore dichiari di commercializzare almeno il 50% della quantità prodotta.

Si chiede se il termine commercializzazione sia da interpretare come vendita diretta (in questo caso la valutazione della quota di produzione commercializzata verterebbe sulla distinzione tra vendita diretta e vendita tramite altri canali), oppure sia da leggere come semplice cessione, indipendentemente dai canali utilizzati (in tal caso la valutazione verterebbe sulla distinzione tra cessione e autoconsumo/reimpiego).

RISPOSTA

Le tabelle parametriche di riferimento per la determinazione del tempo lavoro ai fini del riconoscimento della qualifica IAP stabiliscono, si cita testualmente, che *“i valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50% della quantità prodotta”*.

Tra i prodotti commercializzati non potranno essere annoverati tutti quelli per i quali è inesistente il tempo dedicato all'attività di commercializzazione (a titolo esemplificativo saranno da escludere gli autoconsumi, i riempighi, i conferimenti ad una struttura che poi commercializza tale prodotto, etc...)

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Roberto Pagni

